

**INDIRIZZI PER GLI INTERVENTI EFFETTUATI DA TRENTINO SVILUPPO S.P.A.
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 33, COMMA 2, e 34
DELLA LEGGE PROVINCIALE 13 DICEMBRE 1999, n. 6**

PREMESSE

Gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, sono assoggettati ai seguenti Indirizzi, come previsto dal comma 2 dell'articolo 33. Rientrano pertanto nelle presenti direttive tutti gli interventi realizzati da Trentino Sviluppo S.p.a., sia con il fondo che con capitale proprio, ai sensi di quanto normato nei succitati articoli di legge e nella Convenzione Quadro stipulata con la Provincia.

Per l'attività di determinazione ed erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 6 del 1999 Trentino Sviluppo S.p.a. si attiene a quanto previsto dai vigenti criteri e modalità per l'applicazione della stessa legge provinciale 6 del 1999, nel caso degli interventi in materia di attività economiche, e quelli della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, nel caso degli interventi a servizio delle stazioni sciistiche. Le deliberazioni di approvazione degli schemi di contratto tipo per la cessione di aree ad utilizzo economico e di convenzione ai sensi dell'art. 25, comma 1 ter, della legge provinciale 6/1999 costituiscono riferimento amministrativo vincolante in relazione ad aspetti non contemplati dai presenti Indirizzi.

Per la determinazione del valore delle aree cedute da Trentino Sviluppo S.p.a., in tutti i casi in cui vengono apposti i vincoli di interesse pubblico di cui all'articolo 12 della presente disciplina (comprendendo anche le aree non finanziate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26 purché sia prevista contestualmente alla cessione - anche in atti connessi stipulati direttamente con la Provincia - l'apposizione dei medesimi vincoli), si applica la deliberazione n. 1343 del 18 giugno 2004 (cd. Direttiva aree), così come modificata con deliberazione n. 896 del 26 maggio 2015. La differenza fra il prezzo di mercato, determinato ai sensi di detta deliberazione, rispetto al valore di aree libere dai suddetti vincoli, viene contabilizzata con le procedure previste dalla convenzione quadro vigente fra Provincia e Trentino Sviluppo S.p.a.. La citata deliberazione n. 1343/2004 e ss.mm. non si applica nel caso di cessione di immobili e nel caso delle operazioni di acquisto e riutilizzo dell'immobile, anche mediante locazione finanziaria, da parte della stessa impresa cedente, sue controllate o collegate o comunque facenti riferimento allo stesso imprenditore e gruppo di imprese.

Gli interventi e le attività gestite e attuate dalla Società sono realizzate nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, assicurando il coordinamento e l'informativa con il sistema di controllo della Provincia autonoma di Trento in materia.

Nella presente disciplina per «beni» si intende il complesso delle attività gestite: immobili con i relativi impianti generali, aree, attrezzature, arredi, impianti a fune, impianti fissi e mobili nonché partecipazioni.

Trentino Sviluppo S.p.a. è denominata «Società» e il fondo di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 6 del 1999 «fondo».

PARTE PRIMA

CRITERI GENERALI E MODALITÀ PER LA GESTIONE DEI BENI

Art. 1

Obiettivi

1. Attraverso gli interventi promossi dalla Società, anche attraverso il fondo, si persegue l'obiettivo di migliorare i servizi offerti dal sistema economico locale all'attività imprenditoriale, in particolare attraverso:

- a) la diffusione degli incubatori d'impresa e dei centri modulari, sia in aree a marcata tradizione produttiva sia in zone periferiche o a limitata iniziativa imprenditoriale;
- b) il riutilizzo delle strutture presenti sul territorio che risultano dismesse o comunque inutilizzate, ivi comprese quelle offerte da procedure concorsuali, nonché attraverso l'acquisizione al patrimonio pubblico di immobili ceduti da aziende per il rispettivo rafforzamento finanziario;
- c) la realizzazione di strutture ed impianti di interesse generale, anche a carattere ambientale, idonei alla crescita qualitativa delle attività economiche;
- d) la valorizzazione delle vocazioni economiche del territorio, il miglioramento dell'infrastrutturazione, il potenziamento delle filiere produttive locali nonché la promozione dell'innovazione e dell'internazionalizzazione del sistema economico trentino.

2. Il fondo, e i beni della Società, possono essere inoltre utilizzati per la messa a disposizione degli enti pubblici di aree, immobili ed impianti difficilmente utilizzabili ai sensi del precedente comma, per lo svolgimento di finalità istituzionali.

Art. 2

Settori ammessi

1. Gli interventi promossi attraverso la Società sono destinati alle seguenti attività economiche:

- artigianato;
- industria;
- turismo, fiere ed attività congressuali;
- produzione di servizi;
- commercio all'ingrosso;
- esercitate in forma di cooperazione (produzione, lavoro e servizi).

2. Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), la Società può acquisire immobili ceduti da aziende, offrendoli alle medesime in locazione, anche finanziaria.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), la Società può assumere partecipazioni, nel rispetto dei presenti Criteri generali e modalità di gestione, in quanto applicabili, nonché delle specifiche disposizioni recate dalle Parti seconda e terza della seguente disciplina.

4. Per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 la Società interviene nel supporto territoriale a finalità turistica e per l'infrastrutturazione turistica delle stazioni sciistiche. Le modalità e i criteri di intervento sono definite mediante specifici Indirizzi relativi ad interventi di supporto territoriale ed infrastrutturazione turistica di Trentino Sviluppo, approvati con Delibera di

Giunta provinciale ai sensi dell'art. 33, comma 2 della legge provinciale n. 6/1999 ss.mm. cui si pone espresso rinvio.

Art. 3

Ambiti e priorità di intervento

1. La Società acquisisce, nei limiti della disponibilità finanziaria e con riferimento a tutti gli interventi disciplinati dai presenti Indirizzi, i beni ed effettua gli investimenti ritenuti più idonei in vista del riutilizzo, anche tenendo conto del loro stato di fatto e di diritto e delle condizioni alle quali può avvenire l'acquisizione, dando comunque preferenza:

- agli immobili a possibile destinazione modulare;
- agli immobili che possono essere utilizzati in breve tempo per ospitare attività sostitutive;
- agli immobili destinabili ad attività imprenditoriali innovative;
- alle partecipazioni in altri soggetti o fondi;
- agli immobili di media/grande dimensione;
- agli impianti tecnologici;
- alle strutture fieristico – espositive;
- alle partecipazioni strategiche e/o di pubblica utilità.

2. In caso di proposte concorrenti eccedenti le disponibilità finanziarie in essere la Società comunica alla Giunta le effettive disponibilità; la Giunta provinciale definisce, tenendo conto degli interventi di tutti i settori economici coinvolti dal piano, gli elementi sulla base dei quali individuare le priorità di selezione.

3. Detti elementi tengono comunque conto dei seguenti aspetti:

- a) rapporto spesa/occupati;
- b) coinvolgimento finanziario privato nei programmi d'investimento presentati;
- c) durata complessiva delle operazioni richieste, privilegiando quelle di minor durata temporale;
- d) prospettive di redditività dell'investimento;
- e) ricadute economiche generali degli interventi nel settore turistico;
- f) rapporto delle operazioni proposte con progetti, eventi od esigenze di cui all'articolo 4, comma 4.

Art. 4

Requisiti generali di intervento

1. Gli interventi sono subordinati ad un'analisi istruttoria della Società, integrativa rispetto alle valutazioni di massima effettuate preventivamente all'approvazione del piano, che dimostri le ricadute complessive degli interventi previsti, comprendendo quelli «imprevisti» individuati dopo l'approvazione del piano; nei casi previsti dagli articoli 33, comma 1, lettera a), e 34, comma 1, della legge provinciale n. 6 del 1999, svolge inoltre un'analisi che dimostri l'equilibrio economico-finanziario prospettico e la redditività di ciascun intervento sulla base di un'istruttoria tecnico-amministrativa. Qualora dette analisi risultino positive la Società, in subordine all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, realizza gli interventi senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte della Provincia nel rispetto, laddove necessario, di quanto previsto dagli articoli 14 e 14 bis della legge provinciale n. 6 del 1999.

2. Gli interventi, se riferiti a specifiche imprese, sono inoltre subordinati alla prospettiva di mantenere, nel quinquennio successivo all'intervento, da parte delle imprese stesse, un livello occupazionale:

- non inferiore ad 1 occupato per ogni 80.000 euro di spesa per attività site lungo l'asta dell'Adige;

- non inferiore ad 1 occupato per ogni 50.000 euro di spesa per attività site sul restante territorio provinciale.

3. I limiti di spesa di cui al comma precedente non si applicano:

- a) agli interventi sulle strutture fieristico-espositive e a quelli realizzati a favore del settore turistico;
- b) alle partecipazioni concernenti spin off, spin out e start up aziendali di importo uguale o inferiore a 200.000 euro.

4. La Giunta provinciale può derogare ai limiti di cui al precedente comma 2 nel caso di:

- a) progetti di rilevante interesse per lo sviluppo, il consolidamento o l'innovazione dell'economia provinciale;
- b) eventi eccezionali ed imprevisti;
- c) particolari esigenze di rilancio economico di aree territoriali che presentino obiettivi svantaggi per la localizzazione d'impresa.

5. Tutti gli interventi, se riferiti a specifiche imprese con esclusione delle iniziative della Parte terza, sono assoggettati agli obblighi occupazionali quinquennali e ai termini di inizio attività individuati in sede di istruttoria tecnico-amministrativa sulla base del piano aziendale oltre che, nel caso della cessione, ai vincoli di cui all'articolo 29 della legge provinciale 6/1999. Detti vincoli sono sanciti dalla sottoscrizione del relativo contratto attuativo che, a tali fini, costituisce «accordo di sviluppo aziendale» sul cui presupposto viene disposto l'intervento.

6. Dai vincoli di cui al precedente comma 5. sono esclusi gli insediamenti negli incubatori di impresa per il primo sessennio di incubazione.

Art. 5

Piano degli interventi e relativa istruttoria

1. Gli interventi sono effettuati dalla Società sulla base di un piano triennale, formulato secondo le modalità stabilite dalla convenzione e con riferimento alla priorità di cui al precedente articolo 3.

2. L'acquisizione e la messa a disposizione dei beni, sono effettuate sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa della Società, nel rispetto dei presenti Indirizzi, della convenzione e degli atti alla stessa conseguenti.

3. L'inserimento di un'iniziativa nel piano degli interventi non preconstituisce alcun diritto in capo a eventuali soggetti interessati circa la procedibilità dell'iniziativa stessa ed il buon fine dell'operazione, restando ferma la facoltà della Società e della Provincia di stralciare in qualsiasi momento l'intervento dal piano medesimo qualora non sussistano le motivazioni che possono giustificare la realizzazione di un intervento, così come previste dalla convenzione quadro.

Art. 6

Cessione o locazione degli immobili e degli impianti tecnologici

1. Gli immobili, eventualmente completi di arredi, e gli impianti tecnologici fissi e mobili acquisiti o realizzati dalla Società sono ceduti o locati, anche finanziariamente, con dilazioni di pagamento a fronte di opportune garanzie in relazione alla tipologia dell'intervento, in ordine di priorità:

- a) alle attività economiche di cui all'articolo 2 con esclusione degli impianti tecnologici mobili fatte salve le fattispecie previste al successivo comma 2);
- b) ad enti pubblici, per finalità istituzionali.

2. Gli impianti tecnologici mobili a supporto di attività economiche possono essere ceduti, attraverso il cd. «Fondo Impianti», con dilazioni di pagamento a fronte di opportune

garanzie in relazione alla tipologia dell'intervento, con le modalità previste dal successivo comma 3 del presente articolo esclusivamente alle imprese:

- a. operative presso gli incubatori di impresa;
- b. facenti parte di altri progetti per i quali la Giunta provinciale preveda l'utilizzo dello strumento, con le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 10;
- c. costituite in forma di società consortili per la gestione di servizi comuni nell'ambito del settore turistico.

3. Gli interessi corrispondenti alla dilazione finanziaria, eventualmente concessa sulle cessioni ai soggetti di cui al precedente comma, tenuto conto della rateazione della spesa complessiva da sostenersi su un arco al massimo quinquennale (nel caso di aziende insediate nei Centri di incubazione di impresa per progetti di investimento aventi carattere di sistema ed utilità per la filiera-negli altri casi triennale), saranno computati al tasso previsto dalla normativa comunitaria e in particolare dalla Comunicazione 2008/C 14/02; in tal caso sarà determinato, se ed in quanto disponibile, un contributo a titolo di aiuto «de minimis» in riduzione parziale o totale della somma dovuta alla Società a titolo di interessi, fermo restando il divieto di cumulo fra aiuto de minimis e aiuto in regime PMI sul medesimo costo ammissibile previsto all'articolo 2, comma 5 del Reg CE 1998/2006 e successive modifiche.

4. L'eventuale cessione degli immobili e degli impianti a settori diversi da quelli di cui all'articolo 2 può essere effettuata, al fine di recuperare risorse, dopo che siano trascorsi 3 anni dalla loro realizzazione o acquisizione.

Art. 7

Prezzo di cessione

1. Il prezzo di cessione delle aree, degli immobili e degli impianti tecnologici fissi e mobili ad attività economiche è pari al loro valore corrente di mercato, secondo quanto previsto dalle premesse. Su detto valore la Società determina ed eroga, qualora spettanti, i contributi previsti dall'articolo 3, dall'articolo 4 e dall'art. 25 (per le aree produttive cedute ai sensi della Convenzione tra Trentino Sviluppo e Provincia per la gestione degli interventi di contesto e strutturali in ambito economico) della legge provinciale n. 6 del 1999, ai sensi di quanto previsto dai relativi Criteri e Modalità di attuazione e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 6, 9 e 10 dell'articolo 15 della medesima Legge 6 del 1999. La Provincia concede o nega i contributi ai sensi dell'articolo 15, comma 7 della medesima legge, sulla base di un elenco predisposto dalla Società, contenente gli elementi indispensabili per l'adozione del provvedimento individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Analogamente la Società procede per i contributi determinati ed erogati ai sensi della legge provinciale n. 35 del 1988.

3. Nel caso di cessione ad enti pubblici per lo svolgimento di finalità istituzionali, la Società può determinare un'agevolazione del 40% rispetto al prezzo di mercato. In eventuali altri casi, quale quello per il recupero delle risorse, il prezzo è pari al 100% del valore di mercato, salvo esperimento d'asta, nel qual caso il prezzo è quello di aggiudicazione.

Art. 8

Canone di locazione ordinaria

1. Il canone annuo di locazione ordinaria degli immobili intavolati a favore della Società è fissato a condizioni di mercato, avendo anche in considerazione la dimensione del compendio locato ed i vincoli occupazionali complessivamente garantiti mediante il suo utilizzo. In caso di difficoltà nella determinazione di detto valore può essere applicata la percentuale del 4,5% del

valore corrente degli stessi beni. Per gli impianti tecnologici a carattere ambientale si applica la percentuale del 3% mentre nel caso di locazione ordinaria ad enti pubblici quella del 2%; gli impianti tecnologici, salvo quanto disposto al comma successivo, possono essere concessi in locazione ordinaria solamente nei casi e con le modalità sopra indicate mentre possono essere oggetto di cessione ai sensi degli articoli 6, 7 e 11 dei presenti Indirizzi.

2. La Società può peraltro determinare canoni di locazione ordinaria inferiori nel caso di utilizzazione dei compendi locati per attività non produttive destinate a servizi di interesse generale volti al miglioramento dell'ambiente lavorativo e fruibili da una pluralità di imprese.

3. La Società, limitatamente al caso della locazione ordinaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della legge provinciale n. 6 del 1999, può determinare ed erogare al conduttore un contributo, qualora spettante, a titolo di agevolazione «de minimis» rapportato alla durata del contratto. Detto contributo:

- a) può essere determinato ed erogato, se ed in quanto spettante ai sensi della normativa comunitaria, in più occasioni sullo stesso immobile con calcolo a far data dall'efficacia giuridica ed economica del contratto di locazione ordinaria, in abbattimento del relativo piano di pagamenti allegato allo stesso, con apposizione dei vincoli occupazionali triennali contenuti nel piano industriale originario che comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 12;
- b) decorso il primo sessennio il contributo può essere determinato ed erogato nuovamente, con le modalità di cui alla precedente lettera a), a condizione che il contratto sia novato nel valore di riferimento dell'immobile e sia di conseguenza rideterminato un nuovo canone di locazione ordinaria nella misura percentuale fissata dalla normativa vigente al momento di efficacia giuridica ed economica del relativo atto. Detta assegnazione di contributo è subordinata alla presentazione da parte del soggetto richiedente alla Società di apposito piano industriale, la cui positiva valutazione, sulla base di specifica attività istruttoria tecnico-amministrativa, è demandata alla Società. Le condizioni contrattuali di determinazione del contributo, se ed in quanto spettante, dovranno obbligatoriamente prevedere l'accettazione da parte del soggetto richiedente dei vincoli occupazionali contenuti nel piano industriale e comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 12.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai contratti in essere;

- c) agevola per il 50% il canone ed è costituito da quota capitale e da relativi interessi di dilazione. Il tasso di riferimento applicato è quello sancito dalla Commissione europea in luogo del tasso di riferimento nazionale. Il contributo viene calcolato applicando la formula algoritmica in linguaggio programmatico di cui all'allegato dei presenti Indirizzi. Alle società private operanti con progetti aventi valenza sociale e di recupero soggetti emarginati oppure connessi allo start up di nuove imprese, mediante fornitura di servizi innovativi (c.d. acceleratori d'impresa) può essere erogato un contributo «de minimis» che copra il 100% del canone, purché disponibile;
- d) può essere determinato ed erogato per un periodo temporale massimo di anni 12 da calcolarsi dalla data di cui alla precedente lettera a). Il contributo viene erogato con specifico riferimento al valore concesso alla data di firma del contratto di locazione ordinaria. Nel caso di variazioni sia positive che negative dell'indice ISTAT da applicarsi al canone, secondo quanto stabilito al comma 7 del presente articolo, la percentuale di cui alla precedente lettera c) s'intende derogata.

4. Nel caso l'attività cessi nel corso del triennio successivo alla data di determinazione del contributo, le agevolazioni in «de minimis» determinate ed erogate sulla locazione vengono interamente revocate, con modalità analoghe a quelle adottate dalla Provincia.

5. Con provvedimento della Giunta provinciale, potranno inoltre essere concessi gratuitamente spazi o immobili alla Provincia, all'Università degli Studi di Trento e/o alle Libere Università fondate da Enti Strumentali pubblici della stessa Provincia, per avviare progetti innovativi di carattere istituzionale o per iniziative nell'ambito della formazione professionale.

6. La previsione di cui al comma precedente si applica, limitatamente ad utilizzi per finalità di tipo economico, anche agli Enti pubblici e alle società interamente partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Provincia di Trento e dalla Società.

7. Il canone sarà rivalutato annualmente mediante applicazione del 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi, sia positiva che negativa, al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

8. Le agevolazioni accordate a favore del conduttore ai sensi del presente articolo producono i loro effetti sull'entità della quota de minimis disponibile in capo all'impresa beneficiaria al momento della sottoscrizione del contratto di locazione ordinaria.

9. Ai soli fini delle dichiarazioni da rendersi a cura del conduttore, nei casi richiesti dalle norme di riferimento circa le agevolazioni determinate allo stesso ai sensi del presente articolo, rileva la data di sottoscrizione del contratto di locazione ordinaria.

Art. 8bis

Usufrutto e Rent to buy

1. Gli immobili, eventualmente completi di arredi ed impianti tecnologici fissi e mobili, nonché i terreni acquisiti o realizzati dalla Società possono essere concessi in usufrutto ai sensi degli articoli 981 e ss. del Codice Civile, alle attività economiche di cui all'articolo 2, previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica definita con riferimento ai principi contenuti nella «Comunicazione della Commissione Europea relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità» del 1997, sia per quanto riguarda le cosiddette procedure «incondizionate» sia per quanto concerne le procedure «condizionate», in entrambi i casi con facoltà di apporvi vincoli di interesse pubblico ed obbligazioni speciali, inerenti l'impatto occupazionale delle iniziative, di investimento e/o di valorizzazione del settore ricerca & sviluppo e trasferimento tecnologico, ferma restando l'obbligo di previa valutazione di sostenibilità tecnica, economica e finanziaria delle proposte.

2. Le operazioni di locazione e cessione immobiliare di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8 possono essere opportunamente combinate nei «contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili», altresì indicati come rent to buy, che la Società potrà concludere nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile, qualora richiesto dalle imprese locatrici.

Art. 9

Prestazioni di servizi negli incubatori di impresa

1. La medesima tipologia di beneficio di cui al precedente articolo 8, può essere determinata ed erogata dalla Società ai soggetti che, presso gli incubatori di impresa gestiti sul territorio provinciale, avviino nuove attività o sviluppino quelle precedentemente svolte. Il contributo agevola per il 50% il prezzo corrispettivo fissato a condizioni di mercato previsto per gli appalti di servizi nei suddetti centri, per un massimo di 6 anni, ed è costituito da quota capitale e dai relativi interessi. Alle società private operanti con progetti aventi valenza sociale e di recupero soggetti emarginati oppure connessi allo start up di nuove imprese, mediante fornitura di servizi innovativi (c.d. acceleratori d'impresa) può essere erogato un contributo «de minimis» che copra il 100% del canone, purché disponibile.

Detto contributo:

- a) può essere determinato ed erogato, se ed in quanto spettante, a valere per un periodo massimo di 6 anni, da calcolarsi a far data dall'efficacia giuridica del contratto di prestazione di servizi, quale risultante dal relativo piano di pagamenti allegato allo stesso;

b) può essere determinato ed erogato nuovamente, se ed in quanto spettante, a valere per il secondo triennio, da calcolarsi a far data dall'efficacia giuridica ed economica del contratto di prestazione di servizi, quale risultante dal relativo piano di pagamenti allegato allo stesso e per un periodo massimo di anni 3.

2. Allo scadere del primo sessennio, al fine di favorire il consolidamento dell'attività dell'azienda, il contributo potrà essere determinato ed erogato, se ed in quanto spettante, per un periodo massimo di ulteriori 6 anni (12 anni complessivi da calcolarsi dalla data di cui alla precedente lettera a) e con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 1). Detta assegnazione è subordinata alla presentazione da parte del soggetto richiedente alla Società di apposito piano industriale, la cui positiva valutazione, sulla base di specifica attività istruttoria tecnico-amministrativa, è demandata alla Società. Le condizioni contrattuali di determinazione ed erogazione del contributo, se ed in quanto spettante, dovranno obbligatoriamente prevedere l'accettazione da parte del soggetto richiedente dei vincoli occupazionali contenuti nel piano industriale, con le modalità previste all'articolo 8 dei presenti Indirizzi e comporteranno inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai contratti in essere.

3. Con provvedimento della Giunta provinciale, potranno inoltre essere concessi gratuitamente spazi o immobili alla Provincia, all'Università degli Studi di Trento e/o alle Libere Università fondate da Enti Strumentali pubblici della stessa Provincia, per avviare progetti innovativi di carattere istituzionale o per iniziative nell'ambito della formazione professionale. Sempre con proprio provvedimento, la Giunta provinciale potrà altresì concedere detti spazi gratuitamente ad Organismi di ricerca, come definiti dalla normativa comunitaria, partecipati da uno dei soggetti pubblici sopra indicati, finanziati ai sensi della legge provinciale n. 14 del 2005.

4. La previsione di cui al comma precedente si applica, limitatamente ad utilizzi per finalità di tipo economico, anche agli Enti pubblici e alle società interamente partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Provincia di Trento e dalla Società.

5. Nella selezione delle attività economiche ammesse agli incubatori d'impresa, la Società privilegia le attività ad elevata tecnologia o a contenuto innovativo e quelle erogatrici di servizi ad esse connessi.

6. Le agevolazioni accordate a favore dell'utente ai sensi del presente articolo producono i loro effetti sull'entità della quota *de minimis* disponibile in capo all'impresa beneficiaria al momento della sottoscrizione del contratto di appalto di servizi.

7. Ai soli fini delle dichiarazioni da rendersi a cura del conduttore, nei casi richiesti dalle norme di riferimento circa le agevolazioni determinate allo stesso ai sensi del presente articolo, rileva la data di sottoscrizione del contratto di appalto di servizi.

Art. 10

Locazione con opzione all'acquisto

1. Qualora la locazione venga fissata per un periodo non superiore ai 12 anni, all'impresa richiedente è concessa un'opzione per l'acquisto dell'immobile entro il termine di scadenza del suddetto periodo, che potrà essere esercitata prendendo a base per la determinazione del prezzo di cessione il valore di mercato corrente al momento della cessione stessa. Su detto prezzo di cessione potranno essere determinati ed erogati, se spettanti, i contributi, previsti dalla legislazione provinciale in vigore nel momento nel quale l'opzione stessa verrà esercitata.

Art. 11

Canone di locazione finanziaria

1. Nel caso di operazioni realizzate con lo strumento della locazione finanziaria, il canone è stabilito a condizioni di mercato, applicando il tasso previsto dalla normativa comunitaria e in particolare dalla Comunicazione 2008/C 14/02, con la riduzione, limitatamente a contratti relativi a beni di proprietà della società e quindi con esclusione dei «leaseback», di un ammontare pari al contributo previsto dalle misure stabilite per le diverse tipologie di iniziative dai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale n. 6 del 1999 vigenti, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale n. 6 del 1999. È consentito il preammortamento fino ad un massimo di 3 anni.

2. Nel caso di determinazione del contributo ai sensi del precedente comma 1, la relativa erogazione non potrà eccedere il valore del relativo canone periodico.

Art. 12

Obblighi e sanzioni

1. Gli immobili e le aree a destinazione economica ceduti, convenzionati o locati finanziariamente ai sensi dei presenti Indirizzi sono assoggettati al vincolo di destinazione previsto dall'articolo 29 della legge provinciale n. 6 del 1999 o, ove previsto, dalla legge provinciale n. 35 del 1988. Gli atti contrattuali stipulati fra la Società e le imprese acquirenti, locatarie, convenzionate o che fruiscono di un contratto di prestazione di servizi stabiliscono, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della citata legge, le modalità e i tempi per la realizzazione dei progetti insediativi, nonché i livelli occupazionali da raggiungere nelle fasi di entrata in attività e mantenere a regime, con esclusione degli interventi da realizzarsi a servizio delle attività turistiche nelle aree sciabili. Si presume rientrate in un margine di oscillazione fisiologica dell'occupazione, rispetto alle vicende di mercato, e non si considera quindi violazione degli obblighi occupazionali una riduzione non superiore al 20% degli occupati stabiliti, fatta salva diversa espressa previsione contrattuale.

2. Gli atti contrattuali riferiti a locazione ordinaria, cessione e prestazione di servizi di cui ai presenti Indirizzi prevedono, per l'inadempienza di tali impegni, le seguenti sanzioni:

- a) in caso di diminuzione del livello previsto sugli occupati a regime e del mancato mantenimento dello stesso rispettivamente per 3 anni nel caso di locazione ordinaria e nel secondo sessennio per gli appalti di servizi e di 5 anni nei casi della cessione: penale di euro 4.245,22= (quattromiladuecentoquarantacinque/22)=, riferita al 31 dicembre 2014, per ogni addetto in meno e per ogni anno di inadempimento dell'impegno assunto. Detto importo è aggiornabile annualmente in relazione agli indici Istat. L'irrogazione della sanzione per il mancato mantenimento dei livelli occupazionali a regime viene effettuata con riferimento alla data corrispondente alla fine dell'anno oggetto di verifica aumentando il relativo importo con addebito di interessi legali da calcolarsi fino alla data dell'incasso;
- b) in caso di inadempimento grave per causa imputabile alla società assegnataria degli obblighi occupazionali (diminuzione del numero degli addetti di oltre il 50% del livello a regime, per un periodo superiore ai 2 anni consecutivi, da verificarsi nel periodo di entrata a regime di cui alla precedente lettera a), di mancata entrata in produzione entro i termini stabiliti dal contratto o di mancata destinazione ad uso produttivo: risoluzione del contratto. La risoluzione comporta:
 - nel caso della locazione, la restituzione dei contributi eventualmente percepiti oltre agli interessi legali, calcolati sull'agevolazione ricevuta;
 - nel caso di cessioni agevolate e di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 25, 1 ter della legge provinciale n. 6 del 1999, l'applicazione delle penali fissate nei rispettivi atti contrattuali, in analogia agli schemi tipo approvati dalla Giunta provinciale per le cessioni di aree produttive e per le convenzioni.

3. Per quanto concerne le operazioni di locazione finanziaria, fermo restando il margine di oscillazione del 20%, gli atti contrattuali, per l'inadempienza degli impegni occupazionali, devono prevedere una sanzione commisurata all'entità dell'operazione e, più precisamente, calcolata come segue in ragione d'anno:

(Importo Operazione/Impegno contrattuale in ULA) * 10%, per ogni addetto in meno e per ogni anno di inadempimento dell'impegno assunto, restando comunque invalicabile il valore minimo di riferimento di cui al precedente comma 2.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma 3 si applicano, in quanto compatibili, alle partecipazioni ove siano previsti vincoli occupazionali.

Art. 13

Modalità di cessione degli immobili di proprietà della Società al fondo

1. Le operazioni di cessione degli immobili di proprietà della Società al fondo vengono regolamentate nel seguente modo:

- a) il prezzo è corrispondente al costo lordo iscritto nel bilancio della Società, al netto di eventuali rivalutazioni monetarie e degli ammortamenti effettuati;
- b) la restituzione delle somme spettanti alla Provincia, a fronte dei finanziamenti originariamente concessi alla Società, avviene mediante versamento al fondo.

2. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, nel caso di investimenti originariamente effettuati dalla Società senza l'intervento finanziario della Provincia, ai sensi della legge provinciale 13 agosto 1983, n. 26, articolo 10, l'acquisto da parte della stessa, mediante le disponibilità del fondo, è effettuato sulla base del valore determinato da una perizia asseverata redatta da tecnico abilitato.

3. Le modalità previste dal comma 1 del presente articolo si applicano anche in caso di cessione dal fondo alla Società di immobili o parti di essi.

4. Qualsiasi passaggio di beni dalla gestione propria al fondo provinciale e viceversa, comprendendo anche i beni di cui all'art. 25 della legge provinciale n. 6 del 1999, oppure da una sezione all'altra del Fondo od eventuali altre partizioni successivamente introdotte, deve essere segnalata alla Provincia ed autorizzata formalmente.

Art. 14

Esame Comitato Tecnico Amministrativo

1. Per l'esecuzione dei lavori di importo superiore alla soglia prevista per legge, o comunque laddove sia previsto dalle normative vigenti, la Società dovrà preventivamente richiedere il parere del Comitato Tecnico Amministrativo di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1996, n. 26, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

Art. 15

Modalità per l'installazione o per la gestione di impianti di depurazione industriale

1. La Società, qualora si renda necessario stipulare gli accordi previsti dall'articolo 34, comma 2, della legge provinciale n. 6 del 1999, per l'installazione o la gestione di impianti di depurazione industriale, individua il gestore, secondo criteri di economicità, attraverso un confronto concorrenziale fra i soggetti interessati.

2. Detti accordi specificano le modalità di organizzazione per l'installazione o la gestione dell'impiantistica depurativa, con specifico riferimento all'acquisizione o al possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa provinciale e statale in capo al soggetto affidatario, nonché all'eventuale affido di dotazioni strumentali, alle tipologie di utenza e alle tariffe da applicarsi.

Queste ultime, in mancanza di disciplina specifica, non potranno comunque essere inferiori a quelle stabilite per gli impianti di pretrattamento presso i depuratori civili, ai sensi dell'articolo 96 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1 - 41/Legisl. e successive modificazioni.

3. L'eventuale concorso finanziario per il ripiano dei costi non coperti dalle suddette tariffe, da addebitarsi al fondo di cui all'articolo 1, è di volta in volta determinato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, tenuto conto della specificità e della tipologia dell'impianto.

Art. 16

Disposizioni finali della Parte Prima

1. Gli immobili e gli impianti tecnologici ceduti o locati finanziariamente in esecuzione dei presenti Indirizzi, possono essere oggetto di contributi da parte della Provincia, solo se gli stessi vengono ceduti dalla Società a prezzo di mercato. Agli appalti di servizi relativi ai centri di incubazione d'impresa gestiti dalla Società sul territorio provinciale e pertinenze annesse (anche se non realizzate direttamente con finanziamenti provinciali), notificati come tali all'European Business Network di Bruxelles, si applica quanto stabilito dall'art. 1, dall'art. 2 comma 1, dall'art. 4 commi 5 e 6, dall'art. 6 commi 2, 3 e 4, dall'art. 7 comma 1 (con unico riferimento agli interventi di cui all'art. 6, comma 2), dall'art. 9 e dall'art. 12, con esclusione di ogni altra disposizione. Le domande di acquisizione di immobili e di impianti tecnologici fissi e mobili, ai sensi dei presenti Indirizzi, sono presentate alla Società proprietaria dei beni medesimi.

2. Le modalità di gestione delle aree apprestate ai sensi degli articoli 25 e 33 della legge provinciale n. 6 del 1999, così come modificati dall'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2004, sono le stesse, in quanto applicabili, previste dai Criteri e modalità di attuazione della legge provinciale n. 6 del 1999 per le aree gestite direttamente dalla Provincia.

Allegato: Formula algoritmica programma Clipper per il calcolo del contributo in abbattimento canone di cui agli artt. 8 e 9: omissis. Approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1302 del 24 giugno 2005.

PARTE SECONDA

CRITERI E MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLE IMPRESE E A FONDI MOBILIARI CHIUSI

SEZIONE I

Art. 17

Partecipazione nel capitale delle imprese e altre operazioni finanziarie con la logica dell'investitore privato

1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, la Società può assumere direttamente partecipazioni di minoranza nel capitale di imprese quando l'apporto di capitale si verifica in circostanze che sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato, individuate ai sensi delle normative comunitarie vigenti in materia.

2. Trentino Sviluppo attiva periodicamente procedure ad evidenza pubblica per individuare i soggetti privati da coinvolgere nelle partecipazioni di cui al presente articolo.

3. Trentino Sviluppo può, nel rispetto delle specifiche normative, disporre finanziamenti soci e sottoscrivere prestiti obbligazionari, anche convertibili, o altri strumenti finanziari emessi da società terze, purché in circostanze che sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato, come individuate al precedente comma 1.

Art. 18

Garanzie fideiussorie a condizioni di mercato

NON OPERATIVO.

Omissis

SEZIONE II

Art. 19

Interventi tramite fondi mobiliari chiusi

1. La Società può sottoscrivere quote di fondi mobiliari chiusi riservati a investitori qualificati, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. La partecipazione al capitale di imprese nella fase iniziale della loro crescita come previsto dal Regolamento generale di esenzione per categoria può avvenire esclusivamente per il tramite dei fondi mobiliari chiusi o attraverso la società di partecipazione di cui all'articolo 24.

3. I fondi di cui al presente articolo devono essere compartecipati da soggetti privati per una quota complessiva pari almeno al 50%.

Art. 20

Requisiti delle partecipazioni mediante fondi mobiliari chiusi

1. La partecipazione in ogni singola impresa, comunque di minoranza, non può superare l'ammontare di 1,5 milioni di euro annui.

2. La sottoscrizione di quote dei fondi mobiliari chiusi da parte della Società è subordinata all'impegno da parte degli organi di gestione del fondo di assumere partecipazioni in piccole e medie imprese operanti nel territorio provinciale attraverso procedure trasparenti e per un ammontare complessivo almeno pari al doppio della quota conferita. Si intendono per «operanti nel territorio provinciale» le imprese ivi aventi sede legale ovvero unità operative. Le decisioni di investimento devono inoltre essere orientate alla realizzazione di un profitto e rispettare le condizioni previste dal Regolamento generale di esenzione per categoria. La gestione del fondo deve avvenire su base commerciale, come previsto dal Regolamento generale di esenzione per categoria.

Art. 21

Scelta dei fondi mobiliari chiusi

1. Salvo che le leggi provinciali non dispongano diversamente, per la gestione delle risorse individuate dalla Provincia attraverso appositi piani di intervento, la Società provvede alla pubblicazione di un avviso per l'individuazione del soggetto gestore del risparmio e dei fondi in cui effettuare l'investimento. L'avviso indica:

- a) l'ammontare delle risorse disponibili;
- b) le tipologie di intervento;
- c) le categorie di soggetti cui è aperta la partecipazione, nonché le modalità e i tempi per la presentazione delle relative domande;
- d) le modalità di selezione delle richieste.

2. Rientrano comunque fra i criteri di selezione:

- a) consistenza, esperienza e professionalità della struttura organizzativa interna ed esterna da adibirsi all'attività di investimento nel capitale di rischio;
- b) tipologia e ammontare degli investimenti effettuati in passato e di quelli in corso, con particolare riferimento a quelli effettuati sul territorio provinciale ovvero a quelli realizzati per la gestione dei fondi pensioni a base territoriale regionale di cui alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3;
- c) tipologia e qualità dei servizi offerti alle imprese partecipate;
- d) risultati degli investimenti effettuati;
- e) disponibilità del fondo a rispettare le condizioni di cui all'articolo 19, comma 3, in entità superiore al minimo ivi indicato;
- f) commissioni applicate, che devono comunque essere legate ai risultati.

3. Le domande di partecipazione sono valutate dal Comitato di selezione e controllo di cui all'articolo 22, sulla base dei criteri indicati nell'avviso.

Art. 22

Comitato di selezione e controllo

1. Al fine di gestire la procedura competitiva di cui all'articolo 21 e curare le attività di monitoraggio e controllo la Società istituisce un Comitato di selezione e controllo.

2. Il Comitato è composto di 5 membri, di cui uno con funzioni di presidente e due su designazione della Giunta provinciale. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso.

3. Per coadiuvare il Comitato nell'espletamento delle proprie funzioni potrà essere costituita un'apposita segreteria tecnica e si potrà far ricorso ad esperti esterni.

Art. 23

Monitoraggio e controllo

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, le società di gestione dei fondi in cui sono stati effettuati gli investimenti previsti dalla presente disciplina trasmettono al Comitato di selezione e controllo e alla Società, oltre alla documentazione prevista dal regolamento del fondo, una relazione sull'attività svolta che espliciti:

- a) le procedure effettivamente attivate dalla società di gestione del risparmio per l'individuazione delle imprese da valutare ai fini dell'acquisizione di partecipazioni;
- b) il numero di imprese valutate ai fini dell'acquisizione di partecipazioni;
- c) le partecipazioni attivate nell'anno;
- d) la valutazione dei profitti e dei rendimenti.

2. Il Comitato di selezione e controllo e la Società hanno la facoltà di richiedere alle società di gestione del risparmio, in qualsiasi momento, anche a fini statistici, dati ed informazioni aggiuntivi sulle imprese partecipate.

SEZIONE III

Art. 24

Società di partecipazioni

1. La Società può partecipare in posizione di minoranza ad una Società di nuova costituzione, i cui soci privati sono selezionati con procedura ad evidenza pubblica.

2. La società di nuova costituzione di cui al comma 1 partecipa al capitale delle imprese esclusivamente mediante utilizzo del proprio patrimonio.

3. La gestione delle partecipazioni avviene nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 19, comma 2, e all'articolo 20 della presente disciplina.

SEZIONE IV

Art. 25

Interventi nel capitale di imprese al di fuori della logica dell'investitore privato

1. La Società può, anche al di fuori della logica di un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato, partecipare direttamente al capitale di imprese esistenti che presentino rilevante interesse collettivo.

2. Costituiscono rilevante interesse collettivo l'erogazione di servizi pubblici in concessione o l'accettazione di clausole sociali stabilite dall'ente pubblico. Nel caso che dette clausole riguardino l'obbligo al mantenimento di prefissati livelli occupazionali, questi ultimi non possono essere inferiori a 100 unità lavorative annue.

3. Le partecipazioni di cui al comma 1, quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, comma 1, devono essere effettuate con i seguenti requisiti:

- a) le partecipazioni possono essere solo di minoranza;
- b) deve sussistere la garanzia di mantenimento degli investimenti privati preesistenti alla partecipazione;

- c) la partecipazione in ogni singola impresa non può superare l'ammontare di 1 milione di euro annui;
- d) non possono essere acquisite partecipazioni in imprese manifestamente improduttive o che non siano in grado di correggere eventuali squilibri economico-patrimoniali con un piano di riassetto finanziario o ristrutturazione produttiva.

4. Le partecipazioni di cui al presente articolo devono essere notificate alla Commissione europea prima della loro attuazione.

5. La Società, su indicazione della Giunta Provinciale, in presenza di idonee valutazioni sulle ricadute economico-sociali dell'investimento sul territorio di riferimento, può disporre interventi partecipativi, finanziamenti soci e prestiti obbligazionari, ovvero prevedere il rilascio di garanzie fideiussorie in favore di società partecipate senza preventiva notifica alla Commissione europea, nel caso gli stessi siano relativi ad «impianti funiviari di interesse locale» come definiti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2495 del 3 ottobre 2008 (regime d'aiuti compatibile con il Trattato CE - decisione Commissione Europea C(2009) 2883 del 8 aprile 2009).

SEZIONE V

Art. 26

Efficacia delle disposizioni

1. L'efficacia delle disposizioni di cui alle sezioni II e III della Parte Seconda dei presenti Indirizzi è subordinata alla comunicazione all'Unione Europea; l'efficacia delle disposizioni di cui alla sezione IV della Parte Seconda è subordinata alla notifica preventiva e alla successiva autorizzazione della Commissione europea. Gli interventi previsti dall'art. 25, comma 5, potranno essere attuati direttamente, senza comunicazione o notifica, in quanto afferenti ad impianti per i quali la Commissione europea ha già espresso il proprio parere di compatibilità con le regole del Trattato CE.